



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FONDAZIONE TARAS 706 A.C."**

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario e del Collegio Sindacale, quest'ultimo ove previsto ai sensi di Statuto (di seguito, "Assemblea Elettiva"), nei termini previsti dallo Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 2 Presidente Onorario

1. L'elezione del Presidente Onorario avviene solo se vi sono Associati Onorari e il Consiglio Direttivo ritenga di proporre all'Assemblea Elettiva la nomina del Presidente Onorario. La candidatura degli Associati Onorari alla carica di Presidente Onorario è presentata ai sensi dell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali Associati.

2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo che può sceglierli anche tra i non Associati. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni.

3. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica elezioni@fondazionetaras.it.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni



titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, nonché la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti per il ricoprimento di talune cariche. I membri del Collegio Sindacale possono essere eletti anche tra persone fisiche diverse dagli Associati.

3. Gli Associati Junior che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale per essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo cambiando qualifica in Associato Ordinario senza per questo dover corrispondere alcun conguaglio sulla quota associativa dell'anno in corso.

4. Il diritto di elettorato - sia attivo sia passivo - è sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato passivo è il giorno successivo il termine di presentazione delle candidature, mentre per il diritto di elettorato attivo è la data dell'Assemblea Elettiva.

Art. 5 Candidature

1. Ciascun Associato del corpo elettorale, attivo e passivo (o, per la carica di membro del Collegio Sindacale, qualunque persona fisica maggiore di anni 18 (diciotto)) può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza degli eventuali requisiti prescritti. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall'Associazione e scaricabili dal sito internet dell'Associazione. Le candidature sono presentate non oltre le ore 23.59 del decimo giorno precedente l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica elezioni@fondazionetaras.

2. La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara, quindi, l'ammissibilità delle medesime entro il nono giorno precedente l'Assemblea Elettiva.



3. L'elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni sul sito internet dell'Associazione, in tempo utile per consentire agli Associati di esprimere il proprio voto per corrispondenza o mediante voto elettronico (qualora previsti).

4. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre sino all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

Art. 6 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti

1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti allo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

2. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che nell'anno di svolgimento delle votazioni risultino formalmente iscritti ed in regola col versamento della quota associativa dell'anno in corso. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è la data dell'Assemblea Elettiva.

Art. 7 Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno esclusi d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli art. 3, 4, 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Ritiro delle candidature

1. È ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di nove giorni prima della data prevista dell'Assemblea Elettiva.

2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale con comunicazione via email all'indirizzo elezioni@fondazionetaras.it.

Art. 9 Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito internet



dell'Associazione, allegando copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.

2. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

Art. 10 Votazioni

1. L'elettore deve indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati pari al numero di membri che compongono l'organo da eleggere.

2. Il voto viene espresso classificando sull'apposita scheda i candidati secondo il proprio ordine di gradimento, ovvero barrando con il numero 1 il candidato maggiormente gradito, con il numero 2 il secondo candidato più gradito, e così via, fino al numero di membri che compongono l'organo sociale da eleggere.

3. Nel caso dell'elezione del Presidente Onorario ogni Associato può esprimere una sola preferenza.

4. Il seggio o i seggi devono restare aperti almeno 4 ore.

5. L'esercizio del voto per corrispondenza e dell'EVoting ("voto elettronico") sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.11 Schede di votazione e urna elettorale

1. La scheda di votazione, sia cartacea che elettronica, includerà un apposito spazio per l'indicazione dell'identità del votante. E' lasciata a ciascun votante la facoltà di indicare o meno la propria identità.

2. Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad imbussolarle nell'apposita urna.

3. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza postale e alle schede derivanti dal voto elettronico (se previsti) e sino allo scrutinio.

Art. 12 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La



Commissione Elettorale pu disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.

2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'elezione del Collegio Sindacale (ove previsto), ad ogni candidato viene assegnato un punteggio per ogni scheda scrutinata, corrispondente al numero progressivo di preferenza indicato dall'elettore; in caso non vi sia indicata sulla scheda alcuna preferenza per il candidato, viene assegnato un punteggio pari al numero massimo dei membri dell'organo da eleggere aumentato di uno (ad esempio $7+1=8$ per il Consiglio Direttivo). Viene, quindi, redatta una classifica inversa al punteggio riportato al termine dello scrutinio e dall'ordine della classifica sono tratti gli eletti nel numero necessario per costituire l'organo da eleggere.

3. In caso di elezione del Collegio Sindacale, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, i candidati classificati secondo e terzo sono eletti Sindaci Effettivi e i candidati classificati quarto e quinto sono eletti Sindaci Supplenti.

4. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 13 Parità di voti

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all'anzianità anagrafica. Il mancato rinnovo della quota associativa di un determinato anno fa diminuire la decorrenza dell'anzianità d'iscrizione che non deve essere interrotta.

Art. 14 Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

2. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili per essere eletti come membri del Consiglio Direttivo, ma maggiore o uguale al numero minimo previsto dallo Statuto associativo, non si procederà alla votazione. I candidati verranno automaticamente proclamati eletti dalla



Commissione Elettorale durante l'Assemblea degli Associati e comunicati secondo le modalità previste dal comma 1.

Art. 15 Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.